Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 493ª seduta pubblica per venerdì 10 settembre 1982, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(4407)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. **636**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto il nuovo seguente istituto polidisciplinare:

« Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 156

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di prima categoria, con sede in Lugo (Ravenna);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 ottobre 1981 e 9 aprile 1982;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 38, 42, 43, 45, 47 e 49 dello statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di prima categoria, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 7. — I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della zona di competenza territoriale del Monte;

b) gli amministratori delle regioni, provincie, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) coloro che appartengono alla amministrazione di altri istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli istituti stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

d) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, abbiano liti di qualunque genere, sia quali attori sia quali convenuti, con il Monte stesso o abbiano avuto liti e siano risultati soccombenti;

e) gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui alla lettera precedente;

f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

g) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso dei dirigenti e funzionari nonché fino al secondo grado incluso degli impiegati del Monte.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con il Monte e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri amministratori si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da norme regolamentari interne — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale e del personale di ogni categoria; nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, della commissione di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti della commissione di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla misura delle medaglie di presenza da corrispondere ai componenti il consiglio, il comitato e le commissioni nonché sulla misura della retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto previsto dall'art. 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente ed al vice presidente del Monte;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 250.000 e durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 12. — Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Fermi restando i casi di convocazione straordinaria previsti al comma precedente, quando non sia costituito il comitato previsto al successivo titolo terzo, il consiglio di amministrazione si aduna di regola una volta alla settimana.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale che partecipa alle adunanze stesse con funzioni di segretario.

I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13. — Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nuovamente nominato nel triennio successivo.

Art. 18. — Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di prima categoria, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati:

a) due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

b) uno dall'amministrazione del comune di Lugo.

Qualora entro tre mesi dalla richiesta del Monte all'ente di cui alla precedente lettera *b*) la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il prefetto di Ravenna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili e confermabili. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 22. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con il Monte prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da eseguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 38. — I capitali amministrati dal Monte di credito su pegno sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*) nonché di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dal Monte stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purché si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali il Monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni successive adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, casse di risparmio ed altri monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali il Monte è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il Monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il Monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 42. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi.

E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione o eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da

concedere e garantiti dalle ipoteche da iscrivere dal Monte, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le *aperture di credito in conto corrente*, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti in casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) *operazioni di credito di cui all'art.* 40 *assistite* da una sola obbligazione: complessivamente 18% e 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 49. — Il Monte può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare fidejussioni, cauzioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle *disposizioni di cui agli articoli* 39 e 40.

Gli impegni di firma possono essere pure rilasciati a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e le condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio e *sui monti di credito su pegno di prima categoria;*

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il Monte;

m) effettuare vendita all'asta per conto terzi.

(4237)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni alle statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa assunte in data 10 ottobre 1980, 28 marzo 1981, nonché dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al *Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio* in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, lettere *b*) e *d*), 9, lettera *c*), 11, primo comma, 15, ultimo comma, 27, primo e secondo comma, 58, primo e terzo comma, 60, primo e secondo comma, 61, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di duecentoquindici nè minore di centosettanta: essi rappresentano le sedi nella proporzione di quarantadue per la sede di Camerino, ventinove per la sede di Civitanove Marche, cinquantadue per la sede di Macerata, trentatre per la sede di Recanati, trenta per la sede di Roma, ventinove per la sede di Tolentino.

La qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea.

Le proposte per l'elezione di nuovi soci saranno formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno venticinque soci; in questo ultimo caso le proposte stesse dovranno pervenire per iscritto al consiglio di amministrazione dell'Istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali; al momento della proposta devono risiedere da almeno un anno o avere il centro dei propri affari nella zona di competenza della sede per cui vengono proposti.

Non possono inoltre essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio;

c) coloro i quali si trovino al momento della proposta in una delle situazioni previste dai punti I) e III) del decimo comma.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Le votazioni per l'elezione dei nuovi soci avverranno su lista unica che comprenderà, in ordine alfabetico per ciascuna sede, tutti i candidati come sopra proposti.

Qualora dopo la prima votazione non risultassero coperti tutti i posti vacanti, si procederà ad una seconda votazione che avverrà su di una lista comprendente, in ordine alfabetico per ciascuna sede, tutti i candidati che, in sede di prima votazione, abbiano raggiunto il voto favorevole del 50% più uno dei votanti. Tale seconda votazione potrà essere effettuata nel corso della stessa assemblea o, comunque, in una assemblea straordinaria da convocarsi non oltre trenta giorni.

Nel computo dei votanti in nessun caso si tiene conto degli astenuti.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del quinto comma del presente articolo;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

IV) coloro che diventino impiegati, amministratori e sindaci di altri istituti di credito in diretta concorrenza con la Cassa o che comunque, presso gli stessi, accettino cariche che si ritengano incompatibili con le finalità della Cassa.

Possono inoltre essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dai commi decimo, I) e II), e undicesimo ed ogni qualvolta si accerti, dopo l'elezione, l'inesistenza dei requisiti di eleggibilità richiesti nei commi precedenti, nonché in caso di dimissioni presentate dal socio;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi: l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Il socio deve versare l'importo di una azione entro trenta giorni dalla notificazione dell'elezione; in difetto è considerato decaduto dalla qualifica per rinuncia.

Ogni azione è di lire cento, quale titolo dei diritti sociali.

Le azioni sono infruttifere, nominative, intrasmissibili.

Nessun socio può avere più di una azione.

Cessando dalla qualifica di socio, l'importo della azione viene devoluto al fondo di riserva ordinario della Cassa.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

Art. 8. — (*Omissis*).

b) sull'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

(*Omissis*).

d) sull'elezione di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

(*Omissis*).

Art. 9. — (*Omissis*).

c) eventuale elezione del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8 e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 11. — L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci, all'indirizzo reso noto alla Cassa, almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Art. 15. — (*Omissis*).

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i soci appartenenti a ciascuna sede annoverabili tra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 27. — Presso le sedi funziona un consiglio di sede composto di sette membri. I due membri del consiglio di amministrazione appartenenti alla zona di competenza della sede sono rispettivamente il presidente ed il vice presidente del consiglio di sede, secondo la tassativa designazione del consiglio di amministrazione, il quale nomina anche gli altri cinque membri del consiglio medesimo fra i soci della sede preferibilmente residenti o aventi il proprio centro di affari nella zona di competenza della sede, con riguardo ad un'equa rappresentanza delle filiali dipendenti dalla sede stessa.

Per le sedi che in seno al consiglio di amministrazione sono rappresentate da un solo consigliere, questi è il presidente del consiglio della sede, mentre il vice presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione fra i soci della sede preferibilmente residenti o aventi il proprio centro di affari nella zona di competenza della sede medesima, unitamente agli altri cinque membri, di cui al comma precedente.

(*Omissis*).

Art. 58. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi.

(*Omissis*).

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 54 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 60. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Le rate dovranno avere periodicità non superiore a sei mesi. Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di tre anni, limitando il periodo di ammortamento così da non superare, in ogni caso il limite di anni 20 di cui al presente comma.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(*Omissis*).

Art. 61. — (*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere e), l) e o) del ripetuto art. 54 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

(4236)

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre 1981, 3 novembre 1981, 26 gennaio 1982, 11 marzo 1982 e 29 aprile 1982, nonché quelle dell'assemblea dei soci in data 5 dicembre 1981 e 27 marzo 1982;
Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 52, 54, 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 60.

Le azioni sono nominative, infruttifere, indivisibili e non si possono comunque trasmettere ad altri nemmeno per successione.
L'importo delle azioni è versato a fondo perduto, ed ogni socio deve averne una sola.
I soci non hanno diritto né sul patrimonio né sugli utili dalla Cassa.
I soci si distinguono in:
soci di diritto;
soci ordinari.

Sono soci di diritto:
il comune nel quale la Cassa ha la propria sede legale;
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente nel territorio ove la Cassa ha la propria sede legale;
i quali saranno rappresentati nell'assemblea dei soci dai rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

Per i soci ordinari, più avanti per brevità chiamati soci, la qualifica si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tien conto degli astenuti.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali, che abbiano preferibilmente domicilio nella zona di azione della Cassa.

Il consiglio di amministrazione ogni anno deve proporre come oggetto di deliberazione assembleare la copertura dei posti di soci azionisti rimasti comunque vacanti.

Non possono essere nominati soci

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertenze con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio, e il direttore generale in quiescenza se non dopo un triennio dalla data del suo collocamento a riposo.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.
La qualità di socio si perde anche per dimissioni.
Sono considerati dimissionari i soci che non siano intervenuti di persona a cinque adunanze di assemblea consecutive, senza giustificato motivo.
In tale ultimo caso la perdita della qualità di socio potrà essere fatta valere in ogni momento, senza che sia all'uopo necessaria la pronuncia di alcun organo.
La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata:
dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma tredicesimo, punti 1), 2) e 3);
dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 8. — (*Omissis*).

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza salvo quanto disposto dall'art. 18 per quanto riguarda la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente:

(*Omissis*).

Art. 9. — (*Omissis*).

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

(*Omissis*).

Art. 15. — La Cassa di risparmio di Rimini è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea nel proprio seno fra i soci ordinari.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 17. — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci successivamente al 31 dicembre 1981 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero 5 componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed al vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la misura sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19 (nuovo testo). — (*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore allo 0,02% del patrimonio della Cassa o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

(*Omissis*).

16) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva all'originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti il frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari ipotecate e la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le L. 500.000.000 a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative ai crediti di importo superiore allo 0,10% del patrimonio della Cassa;

(*Omissis*).

Art. 23. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, è composto dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri nominati dal consiglio, con periodo di avvicendamento, e dal direttore generale.

Con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 25. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

Art. 52, terzo comma. — Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 18 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali e fino a 60 mesi quando siano assistite da ipoteca immobiliare.

Art. 54. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 25 con rate costanti comprensive di capitale ed interessi, oppure con rate formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari. Le rate dovranno aver periodicità non superiore a 6 mesi.

Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di 5 anni, limitando il periodo di ammortamento così da non superare, in ogni caso, il limite di anni 25 di cui al primo comma.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una unica soluzione ed in tal caso la durata del mutuo non potrà superare gli anni 5.

Nel caso di cui sopra e in quello di concessione di un periodo di preammortamento, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi sulla somma mutuata con periodicità almeno semestrale, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta, con proroga tacita di anno in anno, per una durata massima di altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di 5 anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 57. — (*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Art. 58. — (*Omissis*).

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valuta, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e con le limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana.

(*Omissis*).

(4238)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e sucessive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 ottobre 1981 e 23 marzo 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 9, 10, 12, 15, 22, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti:

due dall'amministrazione comunale di Savigliano;

uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

due dalle amministrazioni dei comuni sede di filiali, a turno fra di loro in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, residenti nella zona in cui la Cassa è abilitata ad operare.

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per interventi alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — (*Omissis*).

3) sulle contrattazioni aziendali che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio.

(*Omissis*).

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente e al vice presidente.

(*Omissis*).

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.200.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000.

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000.

(*Omissis*).

Art. 12, ultimo comma. — (*Omissis*).

Le deliberazioni su questioni riguardanti amministratori, sindaci, direttore generale e dirigenti sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere attuata per le deliberazioni su qualunque altra questione quando ciò sia richiesto da un terzo degli amministratori presenti. Nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 15. — Il comitato delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 22. — (*Omissis*).

(Secondo comma). — Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza. Potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro vincolo o cessione dello stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

(*Omissis*).

Art. 33. — Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione agli albi della Cassa o con altri appropriati mezzi.

Art. 38. — (*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

(*Omissis*).

i) prestiti contro vincolo o cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

(*Omissis*).

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 42. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n*) dell'art. 38 non dovrà essere superiore a dodici mesi.

E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 18 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del C.C. o in virtù di leggi speciali e fino a 60 mesi quando siano assistite da ipoteca immobiliare.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43. — (*Omissis*).

(Ultimo comma). — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio dell'ammortamento.

Art. 44 (primo comma). — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(*Omissis*).

Art. 45. — (*Omissis*).

(Ultimo comma). — Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di 18 mesi, salva la possibilità di una o più rinnovazioni.

Art. 47. — (*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 28% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti di cui 14% per i fidi in favore del settore pubblico e 14% per i fidi del settore privato.

(*Omissis*).

Art. 49. — (*Omissis*).

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto di terzi, previa totale copertura o con l'assunzione di adeguate garanzie;

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40. Gli impegni di firma possono essere rilasciati, pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per gli impegni di firma in parola devono essere altresì osservate le disposizio. i dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo glabole di dette operazioni;

(*Omissis*).

l) svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa, ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito per mandato e/o in rappresentanza di istituti di credito speciale all'uopo autorizzati, con l'osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 50. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51. — Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale salvo che non sia stato diversamente convenuto.

(4239)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. **637.**

Modificazioni allo statuto dell'istituto di arti e mestieri per orfani di lavoratori italiani « F. D. Roosevelt », in Roma.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 17 dello statuto dell'istituto di arti e mestieri per orfani di lavoratori italiani « F. D. Roosevelt », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 131.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 178

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2338/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2339/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2340/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2341/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2342/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2343/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2344/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2345/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2346/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2347/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2348/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2349/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2350/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2351/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2352/82 della commissione, del 26 agosto 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 195 del 5 luglio 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 195 del 5 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 251 *del* 27 *agosto* 1982.

(230/C)

Regolamento (CEE) n. 2353/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2354/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2355/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri utensili e utensileria a mano, della voce 82.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2356/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2357/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2358/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2359/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2360/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2361/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2362/82 della commissione, del 27 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 253 *del* 28 *agosto* 1982

(231/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 luglio 1982. Costo di costruzione degli alloggi di cui al programma straordinario di edilizia residenziale da realizzare nell'area metropolitana di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 81 della citata legge n. 219/81 che demanda al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, i costi di costruzione nell'area metropolitana di Napoli degli alloggi e delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 80 della medesima legge;

Vista la propria delibera in data 11 giugno 1981, con la quale è stato fissato in L. 500.000 al mq, con riferimento alla superficie complessiva, il costo di costruzione degli alloggi di cui al programma sopra citato;

Vista la nota n. 789 del 19 giugno 1982, con la quale il presidente della giunta regionale della Campania e il sindaco di Napoli, commissari straordinari di Governo, hanno chiesto precisazioni in ordine alla determinazione del costo di costruzione per gli alloggi di taglio ridotto;

Vista la nota n. 245 V in data 5 luglio 1982, con la quale il Ministero dei lavori pubblici — considerato che le maggiorazioni del costo tenuto a base nella citata delibera CIPE e relative alle tipologie ridotte erano riferite non a queste specificamente, ma alle superfici di tutti gli alloggi e tenuta presente la necessità di assicurare programmi costruttivi maggiormente rispondenti, in termini tipologici, alle esigenze edificatorie localmente accertate — ha formulato proposte di maggiorazione al costo fissato dal CIPE limitatamente agli alloggi di piccolo taglio, sempre che il dimensionamento complessivo degli alloggi non determini un supero dello stanziamento totale;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

A) Il costo di costruzione degli alloggi di cui al programma straordinario di edilizia residenziale da realizzare nell'area metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219/81, rimane stabilito in L. 500.000 al mq di superficie complessiva.

B) Il costo come sopra fissato — ferme restando tutte le altre indicazioni di cui alla delibera dell'11 giugno 1981 — può essere maggiorato:

del 6% per le abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a 46 mq;

del 3% per le abitazioni di superficie utile da mq 46,01 a mq 70.

Circa le modalità di applicazione di tali maggiorazioni si fa riferimento al modello QE del CER.

C) L'elevazione del costo di cui al precedente punto *B*) è subordinata alla condizione che l'onere complessivo derivante dalla realizzazione del programma di cui al titolo VIII della già citata legge n. 219 non subisca variazioni in dipendenza di dette elevazioni di costi e resti determinato entro i limiti complessivi stabiliti dalle norme vigenti.

D) Ove in sede di realizzazione del programma, a seguito dell'incremento del numero degli alloggi di piccolo taglio, dovesse verificarsi una eccedenza di superfici in rapporto alla superficie complessiva inizialmente predeterminata, detta eccedenza non potrà essere utilizzata per fini edificatori.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4381)

Deliberazione 29 luglio 1982. Finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, che prevede il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto citato che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di organizzazione degli aiuti di cui sopra;

Vista la nota n. A8090 del 26 luglio 1982 predisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Gli aiuti nazionali di adattamento sono concessi ai bieticoltori e all'industria saccarifera nella misura massima consentita dal regolamento (CEE) n. 1785/81, art. 46, par. 2.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltura ed industria saccarifera è la stessa della campagna 1981-82.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, da inserire ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli interventi di cui all'art. 3, è pari a lire 217,3 miliardi.

Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 4, del citato regolamento (CEE) sono concessi all'industria saccarifera ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio (art. 8 dello stesso regolamento CEE), con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente ed a tutta la produzione 1982-83, ivi compreso il riporto, nonché per le quantità che risulteranno in giacenza al 30 giugno 1982.

E' confermato l'importo attualmente in vigore (L. 54 a kg zucchero) della produzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al mercato interno.

Le modalità di erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti sono fissate dal provvedimento CIP n. 48/81.

Per gli aiuti di cui al precedente terzo comma valgono i criteri e le modalità fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, punto 3, lettera A-3.

Il CIP potrà, comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari che si rendessero necessarie nel corso della campagna 1982-83.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4380)

Deliberazoine 29 luglio 1982. Art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Ripartizione di fondi per l'anno 1982

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visti gli articoli 4 della legge n. 219/81 e 6-*bis* della legge n. 187/1982 che assegnano al CIPE il compito di provvedere, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla ripartizione delle somme tra le regioni, le amministrazioni statali e locali competenti;

Vista la legge finanziaria 26 aprile 1982, n. 181, che assegna in bilancio, in applicazione dell'art. 79 della citata legge n. 219/1981, la somma di lire duemila miliardi per l'anno 1982;

Viste le proprie precedenti delibere in data 14 ottobre 1981 e 18 febbraio 1982, concernenti rispettivamente la ripartizione territoriale tra le regioni interessate delle somme ad esse destinate per gli interventi di cui ai titoli II (capo I), III, IV e VII della legge n. 219/1981;

Viste le proprie precedenti delibere in data 27 gennaio 1982, 18 febbraio 1982, 24 marzo 1982, 13 maggio 1982 e 27 maggio 1982;

Vista la nota n. 179 in data 28 luglio 1982 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposto il riparto su base triennale (1982-84) delle disponibilità finanziarie da assegnare alle amministrazioni statali e locali competenti, con la specificazione di quanto riservato alle zone disastrate, nonché l'attribuzione alle stesse amministrazioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 1982;

Vista la documentazione di supporto di dette proposte trasmessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la nota medesima;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

A) E' approvato il piano generale di riparto per gli anni 1982, 1983 e 1984 del fondo di cui all'art. 3 dalla legge n. 219/1981 e successive modificazioni proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, quale risulta dagli allegati prospetti *A* e *B*, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

B) Il fondo di cui agli articoli 3 e 79 della legge 14 maggio 1981, n. 219, determinato per l'anno 1982 dalla legge 26 aprile 1982, n. 181, in lire duemila miliardi, viene ripartito come segue, per la parte relativa al predetto anno 1982:

	(In milioni di lire)
Alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 17 della legge n. 219/1981 (secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto *C*, che costituisce parte integrante della presente delibera)	147.075
Alle regioni per gli interventi di competenza delle stesse e delle altre amministrazioni locali . . .	1.350.000
così suddivisi:	
Basilicata: 212.760 milioni (pari al 157,6 ‰), ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *D*, costituente parte integrante della presente delibera;	
Campania: 1.126.845 milioni (pari all'834,7 ‰), comprensivi della somma di lire 300 miliardi, — già assegnata alla regione Campania con delibera CIPE 27 maggio 1982, — ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *E*, costituente parte integrante della presente delibera;	
Puglia: 10.395 milioni (pari al 7,7 ‰), ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *F*, costituente parte integrante della presente delibera;	
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile — Commissario straordinario per le zone terremotate — per gli interventi di cui all'art. 1 della legge 28 aprile 1982, n. 187, e della legge 29 maggio 1982, n. 303	300.000
Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 della legge n. 219/1981	110.000
Al Ministro per i beni culturali ed ambientali, delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 . .	63.000
Al Ministero del tesoro quale somma da versare al fondo speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro di cui all'art. 24 della legge n. 219/1981 (a valere sull'attribuzione di cui alle delibere CIPE 27 gennaio 1982 e 18 febbraio 1982 e da ripartire secondo i coefficienti millesimali indicati nelle delibere stesse)	20.000
Al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per il programma straordinario di cui all'art. 66 della legge n. 219/1981 (a valere sulla attribuzione di cui alla delibera CIPE 13 maggio 1982)	2.000
Al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il programma straordinario di cui all'art. 66 della legge n. 219/1981 (a valere sulla attribuzione di cui alla delibera CIPE 13 maggio 1982)	1.500
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica:	
per gli interventi di cui all'art. 26 della legge n. 219/1981	4.000
per le esigenze di cui all'art. 63 della legge n. 219/1981	925
Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il funzionamento dell'ufficio speciale di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187 (a conferma della assegnazione già stabilita con delibera CIPE 24 maggio 1982)	1.500
Totale . . .	2.000.000

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

PROSPETTO *A*

PIANO GENERALE DI RIPARTO TRIENNALE (1982-83-84)
DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 219/1981, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

(in miliardi di lire)

Amministrazioni e/o riferimenti di legge	1981 (per memoria)	1982	1983	1984	Reintegro somme stornate al Commissario straordinario	Totali
Regioni e comuni .	(921,922)	1.350,000	1.454,500	1.455,078	1.216,000	6.400,000
Amministrazioni statali (1)	(161,459)	153,000	194,000	193,422	—	700,000 (2)
Commissario straordinario	(916,000)	300,000	—	—	—	—
Articoli 21, 23, 24, 26, 32 .	—	197,000	351,500	351,500	—	900
Totali .	(1.999,318)	2.000,000	2.000,000	2.000,000		8.000

(1) Inclusa quota parte art. 66.
(2) Arrotondato.

PROSPETTO *B*

RIPARTIZIONE DEI FONDI REGIONALI PER LA RICOSTRUZIONE NELL'AMBITO COMUNALE,
RELATIVA ALLE CATEGORIE DI DANNEGGIAMENTO, PER GLI ANNI 1983-84

(in miliardi)

REGIONE	Classi di comuni	1983	1984
Campania	disastrati gravemente danneggiati lievemente danneggiati	532,487 372,741 159,747	532,699 372,389 160,310
Totale parziale .		(1.064,975)	(1.065,398)
Basilicata	disastrati gravemente danneggiati lievemente danneggiati	100,539 70,377 30,162	100,629 70,405 30,124
Totale parziale .		(201,078)	(201,158)
Puglia	lievemente danneggiati	9,825	9,828
Totali .		1.275,878	1.276,384

N.B. — Le cifre esposte in tabella sono al netto dei fondi attribuiti per finanziare la ricostruzione nei settori produttivi extraindustriali, e al lordo delle somme di competenza delle regioni e di altri enti territoriali che verranno stabilite in sede di formazione dei programmi annuali.

ALLEGATO *C*

A) Indicazione delle amministrazioni dello Stato che provvederanno in tutto o in parte all'attuazione dei programmi di loro competenza attraverso il ricorso ai prestiti della B.E.I., ai sensi dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

	(in milioni di lire)
— Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (F.F.S.S.) . .	80.000
— Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)	80.000
— Ministero della pubblica istruzione (ricostruzione Università) .	33.000
— Ministero dei lavori pubblici (ricostruzione edilizia demaniale e opere marittime)	100.000
— Ministero della difesa (ricostruzione infrastrutture) . . .	58.000
— Ministero dei trasporti - M.T.C. . .	16.000
— Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	2.500

B) Nel quadro delle disponibilità finanziarie di cui agli articoli 3 e 79 della legge n. 219/1981 per l'anno 1982, sono assegnate alle Amministrazioni statali, a fronte dei programmi di rispettiva competenza non finanziati con ricorso a prestiti B.E.I., le seguenti somme:

	(in milioni di lire)
— Ministero dell'agricoltura e delle foreste . .	10.000
— Ministero per i beni culturali ed ambientali . .	67.000
— Ministero della difesa	15.000
— Ministero delle finanze	75
— Ministero dei lavori pubblici (ricostruzione immobili di interesse storico, artistico ed edifici di culto)	30.000
— Ministero della pubblica istruzione . . .	25.000
Totale . . .	147.075

ALLEGATO D

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Comuni disastrati

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Balvano	3.364,103
Bella	5.782,502
Brienza	8.068,231
Castelgrande	2.067,540
Muro Lucano	8.340,152
Pescopagano	5.328,817
Potenza	16.471,103
Ruvo del Monte	2.955,185
Vietri di Potenza	5.524,371
Totale regionale comuni disastrati	57.902,003

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Comuni gravemente danneggiati

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Abriola	771,548
Acerenza	889,474
Albano di Lucania	443,945
Anzi	815,111
Armento	250,658
Atella	1.898,567
Banzi	235,810
Barile	1.161,581
Brindisi di Montagna	418,632
Calvello	1.237,890
Campomaggiore	290,508
Castelmezzano	119,401
Castronuovo di Sant'Andrea	117,354
Cersosimo	72,454
Corleto Perticara	1.010,480
Episcopia	270,515
Fardella	327,496
Filiano	574,938
Gallicchio	175,960
Ginestra	86,173
Grumento Nova	740,942
Guardia Perticara	591,793
Lagonegro	366,291
Laurenzana	545,532
Marsico Nuovo	1.769,704
Marsico Vetere	799,152
Maschito	137,523
Melfi	3.643,811
Moliterno	1.233,401
Montemurro	584,884
Palazzo San Gervasio	217,405
Picerno	2.292,834
Pietrapertosa	425,664
Rapolla	400,672
Rapone	314,796
Rionero in Vulture	6.745,529
Ripacandida	651,483
Ruoti	473,471
San Chirico Nuovo	144,907
San Costantino Albanese	110,811
San Fele	1.210,400
San Paolo Albanese	85,239
San Severino Lucano	247,194
Sant'Angelo le Fratte	365,677
Sasso di Castalda	831,445
Satriano di Lucania	1.436,935
Savoia di Lucania	1.059,313
Spinoso	346,925
Terranova di Pollino	68,054
Tito	540,311
Tramutola	578,776
Trecchina	244,637
Viggiano	1.051,002
Totale provinciale	41.425,009

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA

Comuni gravemente danneggiati

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Aliano	273,119
Ferrandina	567,294
Gorgoglione	119,335
Grassano	541,036
Grottole	110,785
Irsina	1.321,403
Salandra	240,003
Stigliano	750,107
Tricarico	317,005
Totale provinciale	4.240,088
Totale regionale comuni gravemente danneggiati	45.665,097

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Comuni danneggiati

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Avigliano	1.333,945
Baragiano	1.182,381
Calvera	107,604
Cancellara	271,331
Carbone	251,104
Castelluccio Inferiore	72,542
Castelluccio Superiore	4,220
Castelsaraceno	147,692
Chiaromonte	200,650
Forenza	255,233
Francavilla in Sinni	100,431
Genzano di Lucania	1.739,872
Latronico	105,494
Lauria	109,714
Lavello	224,847
Maratea	491,182
Missanello	102,618
Montemilone	306,356
Nemoli	316,743
Noepoli	73,846
Oppido Lucano	114,238
Pietragalla	645,625
Pignola	697,107
Rivello	121,108
Roccanova	101,412
Rotonda	183,571
San Chirico Raparo	109,714
San Martino D'Agri	235,804
Sant'Arcangelo	446,864
Sarconi	167,186
Senise	107,898
Tolve	219,612
Trivigno	382,570
Vaglio di Basilicata	190,312
Venosa	289,687
Viggianello	78,292
Paterno	1.302,070
Totale provinciale	12.790,878

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA

Comuni danneggiati

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Accettura	160,187
Bernalda	129,969
Calciano	63,297
Cirigliano	86,677
Colobraro	113,934

Comuni	Totale (in milioni di lire)
Craco	79,695
Garaguso	63,297
Matera	1.267,198
Miglionico	218,373
Montalbano Ionico	90,303
Montescaglioso	350,685
Nova Siri	32,492
Oliveto Lucano	74,074
Pisticci	269,222
Policoro	234,197
Pomarico	197,762
Rotondella	15,674
San Giorgio Lucano	76,631
San Mauro Forte	75,956
Tursi	148,577
Valsinni	111,824
Scanzano Ionico	0,000
Totale provinciale	3.842,024
Totale regionale comuni danneggiati	16.632,903

REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLE PROVINCE

PROVINCE	Edilizia demaniale e viabilità Provinciale
Amministrazione Provinciale di Potenza	L. 4.700 milioni
Amministrazione Provinciale di Matera	L. 2.300 milioni
Totale	L. 7.000 milioni

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLE ULSS

ULSS	Edilizia sanitaria
ULSS N. 1 - Volture	L. 4.300 milioni
ULSS N. 2 - Potentino	L. 4.300 milioni
ULSS N. 3 - Val d'Agri	L. 200 milioni
Totale	L. 8.800 milioni

REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE

1) Consolidamenti abitati . . . L. 10.000 milioni
2) Assistenza tecnica . . . » 4.200 »
3) Immobili e attrezzature del commercio artigianato, Turismo (art. 22) . . . » 10.000 »
4) Fondo indiviso da ripartire successivamente ai comuni:
   - elaborazione piani urbanistici . . . » 4.000 »
   - urbanizzazione piani PEEP e PIP . . . » 5.000 »
   - università . . . » 5.000 »
   - convenzioni e spese amministratori . . . » 5.000 »

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLE COMUNITÀ MONTANE

Attuazione legge regionale n. 37 del 7 settembre 1981 . . . L. 27.500 milioni

REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLE COMUNITA' MONTANE

(*Interventi in agricoltura art.* 18)

Marmo	L.	4.000 milioni
Melandro	»	2.400 »
Vulture	»	2.300 »
Alto Basento	»	1.700 »
Alto Bradano	»	650 »
Alto Sauro-Camastra	»	650 »
Alto Agri	»	1.300 »
Medio Basento	»	400 »
Lagonegrese	»	350 »
Medio Agri-Sauro	»	750 »
Alto Sinni	»	200 »
Sarmento	»	200 »
Basso Sinni	»	100 »
Consorzio comuni non montani del materano	»	1.000 »

(*Sistemazioni idrogeologiche art.* 31)

Marmo	L.	1.300 milioni
Melandro	»	1.000 »
Vulture	»	1.700 »

(*Assistenza tecnica art.* 60)

Marmo	L.	300 milioni
Melandro	»	300 »
Vulture	»	400 »

ALLEGATO *E*

REGIONE CAMPANIA

LEGGE N. 219/81

1. Ripartizione, tra i vari settori di intervento, della somma di L. 1.126.845 milioni di competenza della regione Campania per il 1982:

a) L. 73.580 milioni alla Regione, per le esigenze, di cui al prospetto allegato (1), relative agli interventi di sua competenza da effettuarsi anche nella zona epicentrale;

b) L. 359.873,981 milioni - pari a circa 35% dell'importo totale di 1.053.265 milioni da attribuire a tutti i comuni - ripartiti (allegato 2) fra i comuni classificati disastrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, per gli interventi di riattazione, riparazione e costruzione;

c) lire 7.000 milioni per interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni;

d) lire 300.000 milioni al comune di Napoli, per riattazioni, come da precedente determinazione del Cipe;

e) attribuzione a tutti gli altri comuni classificati «gravemente danneggiati» e «danneggiati» con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1981, in rapporto alle loro effettive esigenze, della restante somma di L. 386.391,019 milioni, per interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione (allegato 3).

2. Riepilogo:

servizi regionali	L.	73.580,000 milioni
comuni disastrati	»	359.873,981 »
interventi edilizia scolastica comunale	»	7.000,000 »
comune di Napoli	»	300.000,000 »
altri comuni	»	386.391,019 »
Totale		1.126.845,000 *milioni*

ALLEGATO 1

LEGGE N. 219/81

Interventi di competenza della regione Campania
(in milioni di lire)

Art. 60	15.000
Commercio / Artigianato / Turismo — Art. 22	22.000
Frane consolidamenti ecc. (art. 8, lett. *g*)	14.000
Agricoltura (articoli 18 e 31)	14.000
Cartografia e strumenti urbanistici	1.580
Beni culturali	7.000
Totale	73.580

REGIONE CAMPANIA

COMUNI DISASTRATI

Comune	Assegnazione in milioni
Provincia di Avellino:	
1) Avellino	37.881,470
2) Bisaccia	16.561,779
3) Calabritto	15.274,757
4) Calitri	20.080,968
5) Caposele	15.735,017
6) Conza della Campania	14.417,688
7) Lioni	25.795,388
8) Morra De Sanctis	10.992,256
9) Salza Irpina	6.946,516
10) Sant'Angelo dei Lombardi	25.795,389
11) San Mango sul Calore	9.691,027
12) San Michele di Serino	7.549,777
13) Sant'Andrea di Conza	8.834,906
14) Senerchia	7.248,620
15) Solofra	17.876,266
16) Sorbo Serpico	6.071,454
17) Teora	9.801,831
18) Torella dei Lombardi	11.086,959
Totale	267.642,068
Provincia di Salerno:	
19) Castelnuovo di Conza	8.278,995
20) Colliano	14.213,128
21) Laviano	13.293,555
22) Ricigliano	5.900,040
23) Romagnano al Monte	7.819,683
24) Salvitelle	7.058,266
25) San Gregorio Magno	19.114,043
26) Santomenna	7.989,202
27) Valva	8.565,001
Totale	92.231,913
Totale comuni disastrati	359.873,981

REGIONE CAMPANIA

COMUNI DANNEGGIATI

Comune	Assegnazione in milioni
Provincia di Avellino:	
1) Aiello del Sabato	934,725
2) Altavilla Irpina	1.346,686
3) Andretta	1.009,541
4) Aquilonia	633,568
5) Ariano Irpino	2.377,063
6) Atripalda	2.014,347
7) Avella	952,719
8) Bagnoli Irpino	726,377
9) Baiano	834,339
10) Bonito	1.332,481
11) Cairano	938,514
12) Candida	715,013
13) Capriglia Irpina	855,174
14) Carife	1.681,937
15) Casalbore	892,109
16) Cassano Irpino	971,660
17) Castel Baronia	1.056,893
18) Castel Franci	1.205,578
19) Castelvetere sul Calore	1.144,021
20) Cervinara	2.093,898
21) Cesinali	799,299
22) Chianche	685,655
23) Chiusano di San Domenico	935,672
24) Contrada	938,514
25) Domicella	810,664
26) Flumeri	1.012,382
27) Fontanarosa	1.175,273
28) Forino	1.232,095
29) Frigento	1.651,632
30) Gesualdo	1.597,651
31) Greci	769,941
32) Grottaminarda	1.685,726
33) Grottolella	794,564
34) Guardia Lombardi	1.454,649
35) Lacedonia	704,596
36) Lapio	862,751
37) Lauro	1.090,986
38) Luogosano	1.024,694
39) Manocalzati	1.265,241
40) Marzano di Nola	511,400
41) Melito Irpino	874,115
42) Mercogliano	1.379,833
43) Mirabella Eclano	2.432,938
44) Montaguto	465,942
45) Montecalvo Irpino	1.774,746
46) Montefalcione	750,053
47) Monteforte Irpino	1.206,525
48) Montefredane	899,685
49) Montefusco	824,869
50) Montella	2.596,774
51) Montemarano	1.101,404
52) Montemiletto	1.233,989
53) Monteverde	1.012,382
54) Montoro Inferiore	1.678,148
55) Montoro Superiore	1.949,948
56) Moschiano	866,539
57) Mugnano del Cardinale	1.286,076
58) Nusco	1.296,494
59) Ospedaletto d'Alpinolo	1.094,775
60) Pago del Vallo di Lauro	499,088
61) Parolise	659,138
62) Paternopoli	1.398,774
63) Petruro Irpino	871,274
64) Pietradefusi	981,130
65) Pietrastornina	1.127,921
66) Prata di Principato Ultra	1.025,641
67) Pratola Serra	1.070,152
68) Quadrelle	469,730
69) Quindici	614,627
70) Rocca-Bascerana	1.209,366
71) Rocca San Felice	1.478,324
72) Rotondi	648,720
73) San Martino Valle Caudina	1.212,206
74) San Nicola Baronia	715,013
75) San Potito Ultra	777,517
76) San Sossio Baronia	912,944
77) Santa Lucia di Serino	1.027,535
78) Sant'Angelo all'Esca	1.018,065
79) Sant'Angelo a Scala	440,372
80) Santa Paolina	1.107,086
81) S. Stefano del Sole	1.064,469
82) Savignano Irpino	523,711
83) Scampitella	873,168
84) Serino	2.213,224
85) Sirignano	489,618
86) Sperone	551,175
87) Sturno	1.524,728
88) Summonte	768,994
89) Taurano	520,870
90) Taurasi	1.025,641
91) Torre le Nocelle	756,682
92) Torrioni	674,290
93) Trevico	831,498
94) Tufo	1.015,224
95) Vallata	1.183,796
96) Vallesaccarda	840,969
97) Venticano	914,838
98) Villamaina	1.002,912
99) Villanova del Battista	925,255
100) Volturara Irpina	1.637,426
101) Zungoli	862,751
Totale	108.911,125
Provincia di Benevento:	
102) Airola	1.040,794
103) Amorosi	638,303
104) Apice	1.458,436
105) Apollosa	603,263
106) Arpaia	791,723
107) Arpaise	707,437
108) Baselice	351,351
109) Benevento	5.208,700
110) Bonea	510,453
111) Bucciano	523,711

Comune	Assegnazione in milioni
112) Buonalbergo	892,109
113) Calvi	603,263
114) Campolattaro	245,283
115) Campoli del Monte Taburno	538,864
116) Casalduni	533,182
117) Castelfranco in Miscano	496,247
118) Castelpagano	567,275
119) Castelpoto	544,546
120) Castelvenère	295,476
121) Castelvetere di Val Fortore	582,428
122) Cautano	558,753
123) Ceppaloni	1.065,417
124) Cerreto Sannita	411,961
125) Circello	680,920
126) Colle Sannita	732,060
127) Cusano Mutri	399,650
128) Dugenta	321,046
129) Durazzano	552,123
130) Faicchio	376,921
131) Foglianise	338,092
132) Foiano di Val Fortore	262,329
133) Forchia	717,854
134) Fragneto l'Abate	521,817
135) Fragneto Monforte	544,546
136) Frasso Telesino	346,616
137) Ginestra degli Schiavoni	695,125
138) Guardia Sanframondi	162,890
139) Limatola	337,145
140) Melizzano	287,899
141) Moiano	746,265
142) Molinara	877,903
143) Montefalcone di Val Fortore	305,893
144) Montesarchio	1.422,449
145) Morcone	552,123
146) Paduli	793,617
147) Pago Veiano	644,932
148) Pannarano	587,163
149) Paolisi	534,129
150) Paupisi	557,805
151) Pesco Sannita	610,839
152) Pietraroja	228,236
153) Pietrelcina	659,138
154) Ponte	311,575
155) Pontelandolfo	392,073
156) Puglianello	108,909
157) Reino	259,488
158) San Bartolomeo in Galdo	175,202
159) San Giorgio del Sannio	894,003
160) San Giorgio La Molara	721,642
161) San Leucio del Sannio	1.055,946
162) San Lorenzello	299,264
163) San Lorenzo Maggiore	305,893
164) San Lupo	242,441
165) San Marco dei Cavoti	371,238
166) San Martino Sannita	1.006,700
167) San Nazzaro	904,420
168) San Nicola Manfredi	652,508
169) San Salvatore Telesino	705,542
170) Santa Croce del Sannio	493,406
171) Sant'Agata de' Goti	712,172
172) Sant'Angelo a Cupolo	1.142,127
173) Sassinoro	106,068
174) Solopaca	400,597
175) Telese	380,709
176) Tocco Caudio	818,240
177) Torrecuso	350,404
178) Vitulano	129,744
179) Sant'Arcangelo Trimonte	464,048
Totale	48.370,859

Provincia di Caserta:

Comune	Assegnazione in milioni
180) Ailano	268,958
181) Alife	482,989
182) Alvignano	432,796
183) Arienzo	770,888
184) Aversa	1.999,195
185) Baia e Latina	118,380
186) Bellona	143,950
187) Caianello	252,859
188) Caiazzo	445,107
189) Calvi Risorta	429,008
190) Camigliano	112,697
191) Cancello ed Arnone	386,391
192) Capodrise	155,314
193) Capriati a Volturno	113,644
194) Capua	1.001,965
195) Carinaro	392,073
196) Carinola	581,481
197) Casagiove	798,352
198) Casal di Principe	278,429
199) Casaluce	164,784
200) Casapesenna	156,261
201) Casapulla	157,208
202) Caserta	2.129,884
203) Castel Campagnano	504,771
204) Castel di Sasso	251,912
205) Castello del Matese	108,909
206) Castel Morrone	133,532
207) Castel Volturno	152,473
208) Cervino	398,703
209) Cesa	158,155
210) Ciorlano	102,280
211) Conca della Campania	543,599
212) Curti	155,314
213) Dragoni	119,327
214) Falciano del Massico	130,691
215) Formicola	284,111
216) Francolise	402,491
217) Frignano	179,937
218) Galluccio	619,362
219) Giano Vetusto	224,448
220) Gioia Sannitica	357,980
221) Grazzanise	159,102
222) Gricignano di Aversa	157,208
223) Letino	104,174
224) Liberi	110,803
225) Lusciano	212,136
226) Macerata Campania	181,831
227) Maddaloni	1.653,525
228) Marcianise	448,895
229) Marzano Appio	632,621
230) Mignano Monte Lungo	647,773
231) Mondragone	341,880
232) Orta di Atella	201,719
233) Parete	178,990
234) Pastorano	121,221
235) Piana di Monte Verna	123,115
236) Piedimonte Matese	216,871
237) Pietramelara	140,161
238) Pietravairano	128,797
239) Pignataro Maggiore	160,996
240) Pontelatone	115,539
241) Portico di Caserta	144,897
242) Prata Sannita	275,588
243) Pratella	271,800
244) Presenzano	113,644
245) Raviscanina	257,594
246) Recale	147,738
247) Riardo	121,221
248) Rocca d'Evandro	345,668
249) Roccamonfina	715,960
250) Roccaromana	499,088
251) Rocchetta e Croce	102,280
252) Ruviano	117,433
253) San Cipriano d'Aversa	228,236
254) San Felice a Cancello	880,744
255) San Gregorio Matese	107,962
256) San Marcellino	196,037
257) San Nicola la Strada	689,443
258) San Pietro Infine	235,812
259) San Potito Sannitico	263,276
260) San Prisco	178,043
261) Santa Maria a Vico	1.251,036
262) Santa Maria Capua Vetere	1.623,221
263) Santa Maria la Fossa	125,009
264) San Tammaro	120,274
265) Sant'Angelo d'Alife	304,946
266) Sant'Arpino	185,619
267) Sessa Aurunca	418,590
268) Sparanise	492,459

Comune	Assegnazione in milioni
269) Succivo	157,208
270) Teano	849,492
271) Teverola	172,361
272) Tora e Piccilli	250,965
273) Trentola Ducenta	214,977
274) Vairano Patenora	156,261
275) Valle Agricola	111,750
276) Valle di Maddaloni	288,846
277) Villa di Briano	145,844
278) Villa Literno	189,407
279) Vitulazio	142,056
280) San Marco Evangelista	137,320
Totale	35.868,070

Provincia di Napoli:

Comune	Assegnazione in milioni
281) Acerra	464,048
282) Afragola	2.570,258
283) Agerola	486,777
284) Arzano	419,537
285) Bacoli	316,310
286) Barano d'Ischia	156,261
287) Boscoreale	321,046
288) Boscotrecase	700,807
289) Brusciano	572,957
290) Caivano	1.450,861
291) Calvizzano	432,796
292) Camposano	372,186
293) Carbonara di Nola	513,294
294) Cardito	786,988
295) Casalnuovo di Napoli	1.013,329
296) Casamarciano	618,415
297) Casandrino	170,467
298) Casavatore	975,448
299) Casola di Napoli	962,189
300) Casoria	2.907,402
301) Castellammare di Stabia	6.173,730
302) Castello di Cisterna	328,622
303) Cercola	507,612
304) Cicciano	637,356
305) Cimitile	426,167
306) Comiziano	267,064
307) Crispano	425,220
308) Ercolano	2.497,336
309) Frattamaggiore	1.730,236
310) Frattaminore	674,290
311) Giugliano in Campania	1.901,650
312) Gragnano	2.221,749
313) Grumo Nevano	926,202
314) Ischia	257,594
315) Lacco Ameno	129,744
316) Lettere	366,503
317) Liveri	780,358
318) Marano di Napoli	499,088
319) Mariglianella	367,450
320) Marigliano	2.306,982
321) Massa Lubrense	610,839
322) Melito di Napoli	720,695
323) Meta	1.470,748
324) Monte di Procida	696,072
325) Mugnano di Napoli	293,581
326) Nola	1.373,204
327) Ottaviano	1.001,965
328) Palma Campania	1.438,549
329) Piano di Sorrento	1.224,519
330) Pimonte	730,165
331) Poggiomarino	240,547
332) Pollena Trocchia	174,255
333) Pomigliano d'Arco	1.690,461
334) Pompei	1.100,457
335) Portici	894,950
336) Pozzuoli	3.035,253
337) Procida	196,037
338) Qualiano	218,766
339) Quarto	229,183
340) Roccarainola	396,808
341) San Gennaro Vesuviano	166,678
342) San Giorgio a Cremano	2.826,905
343) San Giuseppe Vesuviano	1.167,696
344) San Paolo Bel Sito	632,621
345) San Sebastiano al Vesuvio	174,255
346) Sant'Agnello	1.004,806
347) Sant'Anastasia	1.107,086
348) Sant'Antimo	1.210,313
349) Sant'Antonio Abate	1.454,649
350) San Vitaliano	367,450
351) Saviano	662,926
352) Scisciano	344,721
353) Somma Vesuviana	353,245
354) Sorrento	871,274
355) Striano	426,167
356) Terzigno	652,508
357) Torre Annunziata	4.865,875
358) Torre del Greco	4.307,123
359) Tufino	375,974
360) Vico Equense	875,062
361) Villaricca	694,178
362) Visciano	702,701
363) Volla	580,534
364) S. Maria la Carità	928,096
365) Trecase	513,294
Totale	84.639,520

Provincia di Salerno:

Comune	Assegnazione in milioni
366) Acerno	986,812
367) Agropoli	784,147
368) Albanella	457,419
369) Alfano	250,965
370) Altavilla Silentina	497,194
371) Amalfi	157,208
372) Angri	2.688,638
373) Aquara	282,217
374) Ascea	148,685
375) Atena Lucana	876,956
376) Atrani	238,653
377) Auletta	2.818,382
378) Baronissi	1.898,809
379) Battipaglia	3.853,492
380) Bellosguardo	109,856
381) Bracigliano	755,735
382) Buccino	2.427,256
383) Buonabitacolo	597,580
384) Gaggiano	652,508
385) Calvanico	733,007
386) Camerota	166,678
387) Campagna	2.242,583
388) Campora	104,174
389) Cannalonga	107,962
390) Capaccio	873,168
391) Casalbuono	262,329
392) Casaletto Spartano	115,539
393) Casal Velino	142,056
394) Caselle in Pittari	118,380
395) Castelcivita	123,115
396) Castellabate	166,678
397) Castelnuovo Cilento	112,697
398) Castel San Giorgio	616,521
399) Castel San Lorenzo	357,980
400) Castiglione del Genovesi	711,225
401) Cava de' Tirreni	4.794,847
402) Celle di Bulgheria	118,380
403) Centola	143,950
404) Ceraso	125,956
405) Cetara	300,211
406) Cicerale	113,644
407) Conca dei Marini	102,280
408) Controne	473,518
409) Contursi Terme	1.474,536
410) Corbara	573,904
411) Corleto Monforte	243,388
412) Cuccaro Vetere	102,280
413) Eboli	2.863,840
414) Felitto	115,539
415) Fisciano	1.867,557
416) Furore	101,333
417) Futani	113,644
418) Giffoni Sei Casali	682,814
419) Giffoni Valle Piana	1.164,855
420) Gioi	117,433
421) Giungano	433,743
422) Ispani	106,068

Comune	Assegnazione in milioni
423) Laureana Cilento	107,962
424) Laurino	122,168
425) Laurito	249,071
426) Lustra	108,909
427) Magliano Vetere	107,962
428) Maiori	465,942
429) Mercato San Severino	1.950,896
430) Minori	334,304
431) Moio della Civitella	115,539
432) Montano Antilia	314,416
433) Montecorice	120,274
434) Montecorvino Pugliano	674,290
435) Montecorvino Rovella	1.850,510
436) Monteforte Cilento	102,280
437) Monte San Giacomo	287,899
438) Montesano sulla Marcellana	526,553
439) Morigerati	231,077
440) Nocera Inferiore	4.788,218
441) Nocera Superiore	3.124,274
442) Novi Velia	111,750
443) Ogliastro Cilento	118,389
444) Olevano sul Tusciano	852,333
445) Oliveto Citra	1.571,134
446) Omignano	111,750
447) Orria	113,644
448) Ottati	245,283
449) Padula	450,790
450) Pagani	3.177,308
451) Palomonte	2.767,242
452) Pellezzano	1.423,396
453) Perdifumo	115,539
454) Perito	109,856
455) Pertosa	698,913
456) Petina	500,035
457) Piaggine	122,168
458) Pisciotta	130,691
459) Polla	1.356,157
460) Pollica	128,797
461) Pontecagnano Faiano	1.038,899
462) Positano	133,532
463) Postiglione	313,469
464) Praiano	114,591
465) Prignano Cilento	112,697
466) Ravello	295,476
467) Roccadaspide	545,493
468) Roccagloriosa	117,433
469) Roccapiemonte	1.042,688
470) Rofrano	122,168
471) Roscigno	108,909
472) Rutino	107,015
473) Sacco	989,654
474) Sala Consilina	1.700,878
475) Salento	117,433
476) San Cipriano Picentino	717,854
477) San Giovanni a Piro	135,426
478) San Mango Piemonte	743,424
479) San Marzano sul Sarno	191,301
480) San Mauro Cilento	107,962
481) San Mauro La Bruca	107,015
482) San Pietro al Tanagro	789,829
483) San Rufo	1.137,391
484) Santa Marina	128,797
485) Sant'Angelo a Fasanella	250,965
486) Sant'Arsenio	1.015,224
487) Sant'Egidio del Monte Albino	1.038,899
488) San Valentino Torio	174,255
489) Sanza	337,145
490) Sapri	524,658
491) Sarno	3.126,168
492) Sassano	854,227
493) Scafati	1.625,115
494) Scala	252,859
495) Serramezzana	100,386
496) Serre	358,927
497) Sessa Cilento	115,539
498) Siano	1.011,435
499) Sicignano degli Alburni	370,291
500) Stella Cilento	106,068
501) Stio	107,962
502) Teggiano	588,110
503) Torchiara	107,962
504) Torraca	107,015
505) Torre Orsaia	125,956
506) Tortorella	104,174
507) Tramonti	1.206,525
508) Trentinara	112,697
509) Valle dell'Angelo	100,386
510) Vallo della Lucania	374,080
511) Vibonati	125,956
512) Vietri sul Mare	630,727
513) Salerno	9.470,366
Totale	108.601,445

ALLEGATO *F*

REGIONE PUGLIA

(Terremoto novembre 1980 e febbraio 1981)

APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 219/81 E DELL'ART. 6-*bis* DELLA LEGGE N. 187/82

Piano di riparto per l'anno 1982 dei fondi di competenza dell'esercizio 1982 tra i quattordici comuni danneggiati della regione Puglia per interventi di edilizia abitativa privata.

Importo di competenza anno 1982: L. 10.395.000.000.

Comune		Importo
1) Accadia	L.	872.850.000
2) Anzano di Puglia	»	953.326.000
3) Ascoli Satriano	»	663.133.000
4) Bovino	»	565.024.000
5) Candela	»	1.083.381.000
6) Castelluccio dei Sauri	»	654.462.000
7) Celle di San Vito	»	347.451.000
8) Deliceto	»	443.349.000
9) Faeto	»	950.009.000
10) Monteleone di Puglia	»	804.767.000
11) Orsara di Puglia	»	213.623.000
12) Panni	»	1.024.144.000
13) Rocchetta S. Antonio	»	867.031.000
14) S. Agata di Puglia	»	952.450.000
Totale	L.	10.395.000.000

(4272)

Deliberazione 29 luglio 1982. Credito navale. Individuazione dei tipi di navi prioritari (art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361, che reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Udite le proposte del Ministro della marina mercantile;

Considerato che la situazione generale del mercato dei traffici marittimi, particolarmente sfavorevole per le cisterne di più grandi dimensioni, non consente di prevedere una economica utilizzazione di tali unità da parte della flotta italiana;

Considerato che non può più ritenersi attuale, per una politica nazionale di trasporto, la costruzione di grandi navi passeggeri per destinazione a viaggi che non siano di crociera, data la concorrenza del vettore aereo;

Considerato che il naviglio da pesca è assistito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, in conformità degli indirizzi politici concordati in sede comunitaria;

Considerato che le più recenti previsioni dell'evoluzione della domanda confermano la tendenza di moderata crescita delle altre tipologie, favorendo la costruzione di navi in grado di assicurare prestazioni più elevate di quelle delle unità da rimpiazzare;

Ritenuto che la presente linea di politica economica intende, pertanto, favorire la ripresa dello sviluppo della flotta per i traffici di cabotaggio e del Mediterraneo e l'immissione di naviglio ad alta tecnologia;

Ritenuto che il riconoscimento del carattere prioritario a determinata tipologia di navi non pregiudica d'altra parte una programmazione che si basi sulla necessità di altri tipi di navi, attesa la tuttora acuta carenza generalizzata di naviglio nazionale e che, pertanto, è opportuno prevedere la possibilità di intervento in favore delle navi non prioritarie;

Delibera:

Per il periodo dall'entrata in vigore della legge n. 361/82 e fino al 31 dicembre 1982, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge stessa, sono considerati prioritari i seguenti tipi di navi:

rinfusiere (bulk-carriers) idonee al trasporto di combustibili solidi;

rimorchiatori, spintori, galleggianti, chiatte ed altri natanti destinati esclusivamente o prevalentemente ad operazioni inerenti al trasporto, trasbordo e deposito di combustibili solidi e ai servizi «feeders» lungo le coste e la rete idroviaria nazionale;

navi idonee al trasporto combinato di merci secche e liquide alla rinfusa (ore/oil carriers, o.b.o., ecc.);

navi cisterne idonee al trasporto di prodotti combustibili allo stato liquido o gassoso o di sostanze derivate dal petrolio (cisterne per il trasporto di carichi puliti, metaniere, butaniere, etileniere, ecc.);

navi cisterna per il trasporto di greggio di portata inferiore a 130 mila tonnellate;

navi idonee al trasporto di carichi containerizzati, unitizzati o parcellizzati (navi full-containers, navi roll/on-roll/off, porta chiatte, porta auto, ecc.);

navi non convenzionali per il trasporto di passeggeri o di carichi speciali (aliscafi, navi idonee al trasporto di carichi pesanti, di carichi regriferati, di animali vivi, di legnami, ecc.);

navi idonee ai traffici di cabotaggio e mediterranei di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate o a 25.000 tonnellate di portata se idonee al trasporto di carichi secchi o liquidi alla rinfusa;

navi idonee ai servizi turistici e ad attività crocieristiche;

navi ed altri mezzi nautici per lavori in mare connessi alla realizzazione di programmi per l'esplorazione, l'utilizzo e la distribuzione di risorse marine e di fonti energetiche (navi posatubi, navi per ricerche oceanografiche, navi appoggio, piattaforme galleggianti, mezzi sottomarini, ecc.);

navi e battelli disinquinanti;

rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 2.000 hp.

Per la concessione dei contributi alle navi non prioritarie si provvederà sulla base delle disponibilità degli stanziamenti risultanti dopo la ammissione delle iniziative prioritarie alla data del 31 dicembre 1982.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4379)

Deliberazione 29 luglio 1982. Credito navale. Determinazione dei criteri per l'accertamento della congruità del prezzo dei lavori (art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, sesto comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, che reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Ritenuto opportuno determinare i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo contrattuale di cui agli articoli 1 e 4 della suddetta legge facendo ricorso ad una duplice indagine basata sul costo di produzione e sul mercato;

Considerato che il riconoscimento delle spese di primo armamento e degli oneri finanziari è stato effettuato dalla legge stessa nella misura forfettaria del 15% del prezzo;

Tenuto conto delle forniture e attrezzature fuori contratto, da considerare connesse o pertinenti alla commessa;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

La congruità del prezzo dei lavori navali di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui alle premesse, è accertata attraverso il costo di produzione attribuibile ai lavori, in relazione ai pesi dei materiali ed ai quantitativi di mano d'opera occorrenti per la loro esecuzione, con esclusione delle spese di primo armamento e degli oneri finanziari.

Per i lavori effettuati nei Paesi della C.E.E. il costo suddetto è ottenuto considerando i lavori come effettuati in cantieri nazionali idonei alla loro esecuzione.

L'accertamento di congruità deve essere integrato da una indagine sulle condizioni di mercato basata, ove possibile, sullo adeguamento per caratteristiche tecniche dei prezzi di lavori similari o assimilabili.

Nelle predette indagini bisogna tener conto dei tempi di lavorazione e delle clausole contrattuali.

Per il prezzo di acquisto delle navi di cui all'art. 4 della legge l'accertamento di congruità deve essere eseguito prevalentemente sulla base del mercato del naviglio in esercizio avente caratteristiche tecniche similari o assimilabili procedendo, in questo caso, ad un adeguamento del prezzo delle unità disponibili anche in funzione dell'età.

La congruità dell'importo di revisione è verificata considerando la suddivisione del prezzo in quota materiali e quota manodopera, i relativi tempi d'impiego nell'arco dei lavori e le variazioni dei rispettivi costi.

Il prezzo delle aggiunte e varianti deve essere analizzato con riferimento all'indagine di costo effettuata per il prezzo contrattuale, sulla base delle indicazioni dei quantitativi di peso e di giornate-operaio occorsi per la loro esecuzione.

Le forniture e attrezzature fuori contratto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, si considerano connesse o pertinenti alla commessa qualora siano relative alla ricettività specifica della nave, siano indispensabili all'uso per il quale è stata costruita oppure, infine, ne migliorino le prestazioni.

Per le navi porta contenitori si considerano connessi o pertinenti alla commessa una dotazione massima di 3 mute di contenitori e le attrezzature di sollevamento e movimentazione.

La verifica di congruità del prezzo delle forniture è effettuata sulla base dei valori di mercato, mentre quella delle attrezzature deve fondarsi sugli elementi di peso e sulle caratteristiche tecniche.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4382)

Deliberazione 29 luglio 1982. Fondo sanitario nazionale. Assegnazione di fondi per l'anno 1982 - parte corrente

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 22, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che la seconda variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 ridetermina in L. 23.210.000.000.000 lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 1982 già fissato in L. 21.400.000.000.000;

Viste le proprie deliberazioni in data 22 gennaio e 24 marzo 1982 concernenti le prime due assegnazioni trimestrali sul Fondo sanitario nazionale — parte corrente — alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che con precedenti deliberazioni è stato determinato, in via provvisoria, in L. 132.344.000.000 il finanziamento corrente per le attività svolte dalla Croce rossa italiana e per le prestazioni per cure termali per l'anno 1982 e in L. 160.000.000.000 il finanziamento relativo ai servizi di guardia medica 1982;

Tenuto conto che occorre accantonare un importo forfettario di L. 52.656.000.000 per esigenze derivanti dai vigenti provvedimenti legislativi (5.000 milioni di lire per adeguamento strutture sanitarie nelle centrali nucleari; 3.980 milioni per il Ministero della sanità relativamente alle esigenze previste dall'art. 5

della legge finanziaria 1982; 4.375 milioni per assistenza agli hanseniani) e per il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e dei programmi di ricerca di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonché per una eventuale ulteriore assegnazione alla CRI;

Ritenuto che sul nuovo importo anuale del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, pari a L. 22.865.000.000.000 vada assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la terza quota trimestrale di L. 5.716.250.000.000 ed il conguaglio delle prime due quote trimestrali pari a L. 798.627.000.000;

Considerato che per la ripartizione regionale dei suddetti importi il Ministro della sanità, su raccomandazione del Consiglio sanitario nazionale, ha proposto l'adozione di nuovi criteri atti ad accelerare il processo di riequilibrio interregionale;

Individuato nel fattore «popolazione» uno dei parametri fondamentali per porre in essere una sostanziale perequazione tra regioni ad alta intensità di strutture sanitarie e regioni ad elevata potenziale utenza;

Atteso che occorre contemperare le esigenze delle regioni superdotate di servizi sanitari con quelle delle regioni a crescente domanda sanitaria in rapporto alla popolazione residente;

Ritenuto che i criteri elaborati dall'apposita commissione finanziaria del Ministero della sanità per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1982, rispondano alle predette esigenze di perequazione e siano atti ad avviare con la necessaria gradualità un concreto processo di redistribuzione delle risorse finanziarie tale da assicurare omogenei livelli qualitativi di erogazione dei servizi sanitari;

Atteso che occorre provvedere all'assegnazione trimestrale delle quote per cure termali e per i servizi di guardia medica, gia determinate con precedenti deliberazioni in data 24 giugno 1982;

Considerato che alla Croce rossa italiana deve essere assegnato per il terzo trimestre 1982 un importo pari a L. 8.086.000.000;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 13 luglio 1982;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 1° luglio 1982, relativo alla ripartizione della terza quota trimestrale 1982;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1982, di L. 23.210.000.000.000 è accantonata in via provvisoria la somma di L. 52.656.000.000 per le esigenze indicate in premessa.

Il restante importo di L. 23.157.344.000.000, ridotto, a seguito degli scorpori per cure termali, guardia medica e Croce rossa italiana, a L. 22.865.000.000.000, viene suddiviso in quattro quote trimestrali pari a L. 5.716.250.000.000 ciascuna, comprensive degli oneri, per il secondo semestre 1982, relativi alle funzioni già esercitate dall'ENPI e ANCC, nonché dell'onere per i servizi di tesoreria di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1981.

E' assegnata in via provvisoria alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la terza quota trimestrale di lire 5.716.250.000.000, che viene ripartita nella misura indicata alla colonna 1 dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

E' attribuito a titolo di conguaglio sulle somme già assegnate per il primo e secondo trimestre 1982 l'importo complessivo di L. 798.672.000.000 da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata alla colonna 2 della allegata tabella.

E' assegnata alle regioni interessate la terza quota trimestrale per cure termali secondo gli importi di cui alla colonna *b)* della tabella allegata alla deliberazione del 24 giugno 1981 concernente la ripartizione delle somme stanziate per cure termali 1982.

E' parimenti assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la terza quota trimestrale per «guardia medica» secondo gli importi di cui alla colonna *b)* della tabella 1 allegata alla deliberazione del 24 giugno 1981 concernente il riparto del finanziamento 1982 dei servizi di guardia medica.

E' assegnata in via provvisoria alla Croce rossa italiana per il terzo trimestre 1982 una quota del Fondo sanitario nazionale pari a L. 8.086.000.000.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

FONDO SANITARIO NAZIONALE

Parte corrente 1982
(milioni di lire)

Regioni	1) 3ª Quota trimestrale	2) Conguaglio 1° semestre	3) Totale da assegnare
Piemonte	414.353	50.316	464.669
Valle d'Aosta	9.339	−1.752	7.587
Lombardia	850.950	118.738	969.688
Bolzano	42.993	698	43.691
Trento	53.473	−1.597	51.715
Veneto	464.519	37.196	501.715
Friuli-Venezia Giulia	145.669	4.486	150.155
Liguria	211.440	41.369	252.809
Emilia-Romagna	431.942	41.412	473.354
Toscana	388.502	33.125	421.627
Umbria	84.006	14.199	98.205
Marche	152.700	32.531	185.231
Lazio	578.766	133.495	712.261
Abruzzo	121.378	5.638	127.016
Molise	26.079	887	26.966
Campania	545.034	121.815	666.849
Puglia	378.148	64.036	442.184
Basilicata	51.093	2.372	53.465
Calabria	186.211	29.987	216.198
Sicilia	433.339	77.627	510.966
Sardegna	146.316	−7.906	138.410
Totale	5.716.250	798.672	6.514.922

(4383)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

«322-AR»: Loar-Catene S.r.l., in Civitella Chiana.

Provincia di Firenze:

«209-FI»: F.lli Marini S.d.f., in Firenze.

(4214)

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Firenze:

«562-FI»: Design argento S.r.l. di Fallaci Antonio, in Firenze.

Provincia di Milano:

«1130-MI»: Gamma gioiello S.n.c., in Milano;

«1145-MI»: Diamond promotrade S.r.l., in Milano.

(4215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 3 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1387,70	1387,70	—	1387,70	1387,75	1387,60	1387,80	1387,70	1387,70	1387,70
Dollaro canadese	1124,45	1124,45	—	1124,45	1124 —	1124,40	1124 —	1124,45	1124,45	1124,45
Marco germanico	564,39	564,39	—	564,39	565 —	564,40	564,40	564,39	564,39	564,35
Fiorino olandese	514,40	514,40	—	514,40	515,60	514,30	514,50	514,40	514,40	514,40
Franco belga	29,34	29,34	—	29,34	29,45	29,30	29,3350	29,34	29,34	29,35
Franco francese	199,99	199,99	—	199,99	200,50	199,45	200,08	199,99	199,99	199,95
Lira sterlina	2409,50	2409,50	—	2409,50	2416 —	2409,45	2410,35	2409,50	2409,50	2409,50
Lira irlandese	1937,50	1937,50	—	1937,50	1942,50	—	1944 —	1937,50	1937,50	—
Corona danese	160,92	160,92	—	160,92	161,20	160,90	161,05	160,92	160,92	160,90
Corona norvegese	208,69	208,69	—	208,69	209 —	208,70	208,90	208,69	208,69	208,65
Corona svedese	226,43	226,43	—	226,43	226,80	226,40	227,10	226,43	226,43	226,45
Franco svizzero	663,60	663,60	—	663,60	665,30	663,55	664,20	663,60	663,60	663,60
Scellino austriaco	80,095	80,095	—	80,095	80,30	80,10	80,15	80,095	80,095	80,09
Escudo portoghese	16,05	16,05	—	16,05	16,25	16,05	16,17	16,05	16,05	16,05
Peseta spagnola	12,465	12,465	—	12,465	12,45	12,45	12,4630	12,465	12,465	12,47
Yen giapponese	5,411	5,411	—	5,411	5,42	5,42	5,4130	5,411	5,411	5,41
E.C.U.	1327,92	1327,92	—	1327,92	—	—	1327,92	1327,92	1327,92	—

Media dei titoli del 3 settembre 1982

Rendita 5% 1935	39,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,050
» 5,50% » » 1969-84	84,025
» 6% » » 1970-85	79,050
» 6% » » 1971-86	75,200
» 6% » » 1972-87	78,600
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	71,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,300
» » » » 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,425
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,375
» » » » 1- 4-1981/84	99,275
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,875
» » » 12% 1-10-1983	93,725
» » » 12% 1- 1-1984	92,375
» » » 12% 1- 4-1984	100,100
» » » 12% 1-10-1984	88,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1982

Dollaro USA	1387,75
Dollaro canadese	1124,225
Marco germanico	564,395
Fiorino olandese	514,45
Franco belga	29,337
Franco francese	200,035
Lira sterlina	2409,925
Lira irlandese	1940,75
Corona danese	160,985
Corona norvegese	208,795
Corona svedese	226,765
Franco svizzero	663,9
Scellino austriaco	80,122
Escudo portoghese	16,11
Peseta spagnola	12,464
Yen giapponese	5,412
E.C.U.	1327,92

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487, concernente attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n 487, si comunica che — come pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 306 del 26 novembre 1981 — fino al 31 dicembre 1983 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo degli appalti di lavori pubblici cui si applicano le procedure previste dalla citata legge n. 584, è fissato in lire 1248,10.

(4402)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 31 agosto 1982, la Cassa centrale altoatesina Raiffeisen - S.p.A., in Bolzano, e la Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese e Casola Valsenio - Soc. coop. a r.l., in Castelbolognese (Ravenna), sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria f.lli De Luca di Arzano (Napoli) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria f.lli De Luca di Arzano (Napoli) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari, di Pagani (Salerno) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperative costruttori di Argenta (Ferrara) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperative costruttori di Argenta (Ferrara) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.p.a. dei f.lli Medda con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli) è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ge.Mc.Az. Cusin alimentare servizio mensa aziendale presso ditta committente Iao Altissimo, stabilimento di Moncalieri (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara) è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara) è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arec-S.n.c. con sede e stabilimento in Nova Milanese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1978 al 14 marzo 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex di Torino è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo d'oro di Castelvetro (Piacenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981

al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo d'oro di Castelvetro (Piacenza) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese e Chieve (Cremona) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese e Chieve (Cremona), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo (Milano) stabilimenti di Melzo (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo (Milano) stabilimenti di Melzo (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia) è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnica Lavori con sede in Villa Santina (Udine) è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnica Lavori con sede in Villa Santina (Udine), è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma con sede e stabilimento in Rivoli (Torino) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo (Milano), depositi di Firenze, Siena, Chianciano, Figline Valdarno (Firenze), Grosseto, Piombino, Ancona, Macerata, Frosinone, Latina, Velletri, Formia e Roma è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Va - Alimentari Valigi di S. Martino in Campo (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cotone, stabilimento di Rovereto è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cotone, stabilimento di Rovereto è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Pirelli Cotone, stabilimento di Rovereto è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. Stampa offset meridionale con sede in Casoria (Napoli) è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lita di Torino è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allart. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C. Aest con sede in Leinì (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec con sede in Verona e stabilimento in San Bonifacio (Verona) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo compresi uffici vendita e filiali è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Cuneo è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Cuneo è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di San Giovanni in Marignano (Forlì) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo della ex carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, ruolo dei coadiutori meccanografi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 281, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle direzioni provinciali del tesoro e viene istituito il ruolo dei coadiutori meccanografi delle direzioni stesse;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Tenuto conto delle riduzioni d'organico stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve dei posti stabilite dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata a bandire un concorso, per esami, a quindici posti nella qualifica di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva tecnica delle direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo dei coadiutori meccanografi.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi; (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati al centro meccanografico annesso alla direzione provinciale del tesoro di Bologna e dovranno permanere in quell'ufficio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;
4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.
D) Idoneità fisica all'impiego.
E) Godimento dei diritti politici.
F) Diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - Roma, oppure alle direzioni provinciali del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati dal presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo;

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza po-

tranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento della lettera di invito a produrli.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità espressiva del candidato.

La prova pratica consiste nella dimostrazione da parte del candidato della sua capacità a codificare o impiegare macchine per la rilevazione, trasmissione o elaborazione di dati, usate presso centri meccanografici convenzionali a schede perforate o centri meccanografici o elettronici delle direzioni provinciali del tesoro.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento e le attribuzioni delle direzioni provinciali del tesoro;

nozioni generali sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può anche consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Il 25 *ottobre* 1982 *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo a Bologna.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tale prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorché si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro indentità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito, nonché dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 18

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il (1). . . . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo dei coadiutori meccanografi.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . in data . . .;

di trovarsi, per quanto concerne gli obblighi militari, nella seguente posizione .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . . in qualità di . . dal . .) (4).

Data, . .

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Eventuale numero telefonico . . . .

Visto per l'autentica della firma (5) . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4286)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti.

Ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *E*).

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte

stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per patecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Cagliari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *novembre* 1982 *sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e saranno destinati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed avranno l'obbligo di prestarvi servizio per almeno cinque anni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 370

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . e residente dal (1) in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . presso . . . . sito in . . . . . via . . . . . . n. . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Roma, addì . . . .

Firma, ...

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4317)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 245 del 6 settembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 20/A - Valdarno Superiore Sud, in Montevarchi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato di farmacia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822470)